

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione Sez. giurisdizionale - Sentenza 04/11/2004 n. 896

legge 109/94 Articoli 13, 35 - Codici 11.3, 35.1

Il mutamento delle imprese di un raggruppamento nel corso della gara di appalto determina la violazione del principio della personalità ed immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara, apparendo, tra l'altro, inapplicabile nella specie, in via analogica, l'art. 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.. Ciò sia per la lettera della stessa norma, che ipotizza il subentro "nella titolarità del contratto", sia per la ratio della stessa, intesa ad evitare che il subentro possa consentire al cedente di sottrarsi ad una puntuale verifica di tutti i suoi requisiti soggettivi ed oggettivi nonché al controllo delle sue dichiarazioni (v. ad es. art. 10, comma 1quater, della legge n. 109/94 e s.m.) sia, infine, in relazione al carattere di norma eccezionale del citato art. 35 rispetto ai principi generali della immodificabilità della composizione dei consorzi delle ATI durante la gara (art. 13, comma 5bis, della legge n. 109/1994 e s.m.) e del generale divieto di cessione del contratto ex art. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, norma di principio di ordine pubblico anche economico.